

ALLEGATO A alla deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 20/01/2010

ART. 9 D.L. 78/2009, CONVERTITO, CON LEGGE 102/2009 (DECRETO ANTICRISI) - ADOZIONE MISURE ORGANIZZATIVE ATTE A GARANTIRE LA TEMPESTIVITÀ DI PAGAMENTI DA PARTE DELL'ENTE.

L'Ente, al fine di evitare ritardi dei pagamenti, anche in applicazione a quanto disposto dalla normativa (art. 9 del dl n. 78/2009) in tema di tempestività dei pagamenti delle pubblica amministrazioni, confermando il processo previsto dal vigente regolamento di contabilità formalizza le seguenti ulteriori disposizioni:

1. ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI SPESA

I responsabili di servizio prima di adottare provvedimenti che comportino impegni di spesa hanno l'obbligo di:

- riscontrare il necessario stanziamento/disponibilità di bilancio sulle risorse assegnate in gestione;
- trasmettere con congruo anticipo le determinazioni di impegno di spesa al responsabile del servizio finanziario, nonché verificare, prima dell'ordinativo della spesa, che la relativa determinazione di impegno sia divenuta esecutiva;
- indicare negli impegni di spesa in conto capitale la previsione della data del pagamento (bimestre ed anno) e accertare preventivamente che i conseguenti pagamenti siano compatibili con i relativi stanziamenti a bilancio e con le regole di finanza pubblica (saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità) dandone atto espressamente nelle premesse della determinazione dirigenziale utilizzando la seguente dicitura:

“Accertato, sulla base del piano programmatico dei pagamenti e del report trimestrale predisposto dal Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica attualmente in vigore (stabilite dall'art. 77 bis DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133) in quanto coerente con i flussi di cassa in uscita di Titolo II evidenziati nel prospetto del Patto di Stabilità interno allegato al Bilancio di Previsione per l'anno in corso”;

Sono inoltre tenuti:

- a dare atto nel testo del provvedimento, dell'eventuale pattuizione di termini di pagamento differenti da quelli ordinariamente stabiliti dal D.lgs 231/2002 di recepimento della Direttiva Europea n. 35/2000 (30 giorni dal ricevimento della fattura al protocollo dell'ente con decorrenza automatica degli interessi di mora in caso di ritardo nel pagamento). A tale scopo si sottolinea l'opportunità di concordare termini di pagamento più ampi rispetto a quelli previsti dal citato decreto, al fine di tener conto della complessità delle procedure legate alla liquidazione delle spese;

2. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE

I diversi uffici di competenza provvedono a:

- acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva, specificatamente richiesto per la finalità di liquidazione delle fatture, in corso di validità e con esito regolare, la cui scadenza tenga conto delle operazioni propedeutiche all'emissione del mandato da parte del servizio finanziario e dei conseguenti tempi tecnici di estinzione dello stesso definiti dal regolamento di contabilità;
- nel caso in cui sia necessario acquisire ulteriori elementi al fine di procedere alla liquidazione della fattura, o contestare ogni irregolarità o difetto riscontrato nella fornitura, darne comunicazione scritta al fornitore al fine di interrompere i termini di pagamento;
- predisporre l'atto di liquidazione da trasmettere al responsabile del servizio finanziario, debitamente sottoscritto e corredato di tutti gli allegati e certificazioni ai fini fiscali, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del pagamento in modo da consentire al servizio finanziario di emettere i relativi mandati e al Tesoriere di procedere al pagamento secondo i termini stabiliti dall'apposita convenzione.
- verificare, per i pagamenti superiori ad € 10.000,00, che i creditori della P.A. non siano morosi di somme iscritte a ruolo pari ad almeno ad € 10.000,00 verso gli agenti della riscossione, nel qual caso vige il divieto di effettuare il pagamento delle somme. Per meglio verificare detto requisito, provvederà direttamente il servizio finanziario, all'atto del pagamento, ad interrogare il servizio di Equitalia SPA, corrispondendo, in caso di liberatoria, l'importo dovuto direttamente al beneficiario. Nel caso in cui l'esito del controllo faccia emergere situazioni debitorie, trascorsi i giorni necessari alla verifica da parte del nominato servizio, il servizio finanziario procederà a darne notizia all'ufficio che ha predisposto la liquidazione e ad intraprendere le azioni che di volta in volta si rendessero necessarie provvedendo secondo le istruzioni di pagamento eventualmente ricevute;
- fornire le coordinate IBAN del beneficiario da indicarsi nei mandati di pagamento per l'esecuzione dei bonifici.

Nel caso in cui il servizio finanziario rilevi irregolarità dell'atto di liquidazione, o la non conformità rispetto all'atto di impegno, l'atto stesso viene restituito al Servizio proponente con l'indicazione dei provvedimenti da promuovere per la sua regolarizzazione.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell'art. 9 c. 2 del decreto in esame è prevista una responsabilità disciplinare ed amministrativa in capo al responsabile del servizio in caso di violazione dell'obbligo del preventivo accertamento della compatibilità dei pagamenti.